

## Promemoria – contributi per la promozione della cultura e obbligo contributivo AVS

### Di cosa si tratta?

Gli artisti sono sostenuti in variati modi da istituzioni pubbliche e private. In seguito dell'Ordinanza sull'AVS, alcuni contributi di promozione adesso sono soggetti all'obbligo contributivo AVS.

Il trattamento AVS e fiscale del contributo per la promozione della cultura dipende da come questo è considerato, se è ritenuto reddito dell'attività lucrativa o no. Il trattamento AVS può essere diverso dal trattamento fiscale, è quindi possibile che il reddito sia soggetto all'obbligo contributivo AVS e che allo stesso tempo non sia soggetto all'imposta sul reddito.

Il presente promemoria offre una panoramica su come i contributi di promozione sono trattati nell'ottica dell'AVS.

### Che tipi di promozione della cultura esistono?

I contributi di promozione della cultura (contributi per la realizzazione di opere, borse, premi e altri) si possono suddividere in tre categorie:

- **Prospettiva**, una promozione orientata al futuro: questo tipo di promozione permette agli artisti di dedicarsi alla loro attività creativa e a realizzare una nuova opera. Grazie a questo tipo di contributo di promozione l'artista ha un'entrata fissa per un determinato periodo o ha la possibilità di fare un soggiorno all'estero ecc. Per esempio: sostentamenti letterari per un anno, contributi per la realizzazione di opere, borse, soggiorni.
- **Retrospettiva**, è una promozione basata sulle opere già realizzate: questo tipo di promozione premia le opere e le prestazioni già realizzate (e indirettamente è anche un sostegno per il futuro). Per esempio: Premi d'arte, letterari, di musica e di film, contributi letterari e musicali d'onore o di riconoscimento.
- Infine i contributi che retribuiscono la realizzazione di un'opera su **commissione** o per la partecipazione a un **concorso**: in questi casi l'istituzione pubblica o privata è chi commissiona. Per esempio: la commissione di comporre un brano musicale, l'invito a partecipare a un concorso d'architettura.

### Trattamento dei contributi di promozione nell'AVS:

Se un'artista vive dell'attività culturale, se l'attività creativa è almeno in parte la sua professione, i contributi per quest'attività sono parte del reddito dell'attività lucrativa indipendente:

- + Contributi di promozione **prospettiva**, ossia contributi per la realizzazione di opere, borse e simili sono ritenuti reddito dell'attività lucrativa e quindi soggetti all'obbligo contributivo AVS.
- Contributi di promozione **retrospettiva**, quindi premi ottenuti per il riconoscimento di opere già realizzate, invece non fanno parte del reddito dell'attività lucrativa e non sono quindi soggette all'obbligo contributivo AVS.
- + Opere in **commissione/concorsi**, quindi retribuzioni per opere in commissione versate, ad esempio, per **comporre** un brano musicale sono chiaramente redditi di un'attività lucrativa e in quanto tali sono soggetti all'obbligo contributivo AVS.

**I contributi di promozione possono anche venire assicurati nella previdenza professionale:**

Le parti di reddito soggette all'obbligo contributivo AVS, possono anche essere assicurate come reddito presso la previdenza professionale (cassa pensioni, Il pilastro) ai sensi della LPP! Gli artisti che sono assicurati presso una cassa pensioni non obbligatoria, hanno quindi l'opportunità di assicurare i contributi di promozione come reddito.

Nella legge svizzera sulla promozione culturale è previsto che la Confederazione oltre a contribuire all'opera, contribuisce anche alla previdenza professionale dell'artista sostenuto, per quanto questo sia aggregato a una cassa pensioni.

**Come comportarsi in caso di attività indipendente:**

Gli artisti che ottengono dei contributi di promozione da istituzioni pubbliche o private devono seguire la tabella seguente:

Contributo di promozione	Prospettiva		Retrospettiva	Commissioni/ concorsi
	Il reddito totale supera il fabbisogno vitale minimo (esempio 1)	Il reddito totale non supera il fabbisogno vitale minimo (esempio 2)		
<b>Reddito AVS?</b>	Reddito di attività lucrativa secondo AVS	Reddito di attività lucrativa secondo AVS	Donazione	Reddito di attività lucrativa secondo AVS
<b>Cosa bisogna fare?</b>	Non è necessaria una dichiarazione particolare, il contributo AVS è calcolato in base alla dichiarazione delle imposte e fatturata dall'AVS.	Dichiarare il contributo ottenuto presso la cassa di compensazione AVS!	Non è soggetta all'obbligo contributivo.	Non è necessaria una dichiarazione particolare, il contributo AVS è calcolato in base alla dichiarazione delle imposte e fatturata dall'AVS.

**Esempio 1:** Una pittrice lavora come insegnante al 50% e ha un reddito di 50'000 CHF. Dal promotore culturale Y riceve 10'000 CHF come contributo per la sua attività culturale. La pittrice realizza nuove opere, ma mantiene comunque il suo posto come insegnante. Questo significa che per l'anno in questione ha un reddito di 60'000 CHF; il contributo di 10'000 CHF è un reddito imponibile\*. Come insegnante segue un'attività lucrativa dipendente (la scuola deduce il contributo AVS e rilascia un certificato di salario). Il contributo di promozione, nella dichiarazione delle imposte, va dichiarato come reddito di attività indipendente; l'AVS rilascerà una fattura per la parte di reddito in questione. Se la pittrice è aggregata a una cassa pensioni non obbligatoria per il reddito proveniente dall'attività indipendente, o se la cassa pensione degli insegnanti prevede questo tipo di contributo, può assicurare il contributo presso la cassa pensioni. Se il promotore culturale Y fa parte del „Netzwerk Vorsorge Kultur“ (rete previdenza cultura) verserà una parte del contributo all'istituzione di previdenza della pittrice.

**Esempio 2:** Uno scrittore che lavora al 50% come impiegato d'ufficio e ha un reddito di 40'000 CHF, viene informato che per l'anno prossimo il promotore culturale X gli assegnerà un contributo di 20'000 CHF. Lo scrittore lascia il suo lavoro per potersi dedicare pienamente alla stesura del suo nuovo libro vivendo dei soldi di X per un anno. In quest'anno non ha altre entrate. Il contributo è un sostegno e non imponibile\*, ma viene comunque ritenuto "retribuzione per una prestazione artistica" ed è quindi soggetto all'obbligo contributivo AVS. Lo scrittore deve dichiarare il contributo di promozione presso l'assicurazione AVS, e se è iscritto a una cassa pensioni non obbligatoria, può assicurare il reddito presso la cassa pensioni. Se il promotore culturale X fa parte del „Netzwerk Vorsorge Kultur“ (rete previdenza cultura) verserà una parte del contributo all'istituzione di previdenza dello scrittore.

**\*Per il trattamento fiscale dei contributi di promozione si veda il promemoria "contributi per la promozione della cultura e obbligo d'imposta".**